



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA N° 04/2006

RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORTONA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTO il dp. 41664/obs in data 18.09.1963 dello Stato Maggiore della Marina;
- VISTO il fg. prot. OA/33223, in data 07.06.1983 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico di Ancona, con annessa "Guida per il riconoscimento di ordigni esplosivi";
- VISTO il fg. prot. 4067 in data 24.05.1999 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico di Ancona avente ad oggetto "Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di ordigni esplosivi in mare";
- VISTO l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina;
- VISTO il dp. prot. 82/021765/II in data 05.04.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- RITENUTO necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

Articolo 1

Chiunque rinvenga lungo gli arenili o nelle acque ricadenti nel Circondario Marittimo di Ortona ordigni bellici ovvero oggetti la cui natura, forma o dimensioni possa indurre a ritenere che si tratti di un ordigno, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Marittima di Ortona ovvero la più vicina stazione dell'Arma dei Carabinieri, del posto di Pubblica Sicurezza o del comando dei Vigili Urbani.

Articolo 2

Qualora nel caso di immersione e/o lavori subacquei venissero rinvenuti ordigni bellici o presunti tali, il ritrovatore deve immediatamente comunicare il luogo dell'avvistamento all'Autorità Marittima nonché segnalare lo stesso in modo da consentire l'individuazione da parte del personale preposto al brillamento/rimozione.

Articolo 3

Nel caso in cui venga avvistato un presunto ordigno bellico alla deriva, il Comandante dell'unità che ha eseguito l'avvistamento è tenuto ad informare via radio a mezzo VHF/FM Ch.16 l'Autorità Marittima; lo stesso rimarrà nella zona dell'avvistamento, mantenendosi a distanza di sicurezza, fino all'arrivo di un mezzo della Capitaneria di Porto, che provvederà a porre in essere gli adempimenti di competenza.

Articolo 4

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda un ordigno bellico impigliato nella rete, non ancora issata a bordo, deve adagiare delicatamente la rete sul fondo segnalandola con apposito gavitello ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima, e comunque astenersi da qualsiasi iniziativa, senza la preventiva comunicazione a questa Autorità Marittima.

Articolo 5

Nel caso in cui un Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico nella propria rete da pesca, già issata a bordo ma non ancora aperta deve:

- immobilizzare prontamente la rete in modo da mantenere fermo l'ordigno;
- evitare che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione;
- in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima.

L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 6

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico fuoriuscito dalla propria rete da pesca e stazionante sul ponte di poppa deve:

- impedire il rotolamento bloccandolo con oggetti di legno o plastica o con degli stracci umidi evitando, altresì, che venga a contatto con fonti di calore o vibrazione;
- in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente verso lo stesso un getto d'acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima.

L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 7

In ogni caso in cui un ordigno dovesse essere tutto a bordo il Comandante del motopeschereccio è tenuto al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni di sicurezza :

- avvertire immediatamente la Capitaneria di Porto via radio VHF/FM – CH 16 – o tramite telefono al Numero Blu d'Emergenza 1530, segnalando la propria posizione o l'eventuale presenza di altri motopesca in zona;
- informare le navi e/o i motopescherecci eventualmente presenti nelle vicinanze comunicando la propria posizione;
- non maneggiare in alcun modo l'ordigno, nè tentare di scrostarlo o comunque pulirlo allo scopo di identificare il tipo;
- non fare alcuna azione tesa a disfarsi definitivamente dell'ordigno.

Articolo 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Articolo 9

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Ortona, 16 marzo 2006

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Donato DE CAROLIS
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993